

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**  
**Sezione distaccata di Milano**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del  
Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 9 del 28 novembre 2024**

**Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)**

*Ricorrente: società ODI Turro*

*Sport: calcio maschile a 11 – Juniores*

*Gara: Arca Brugherio – ODI Turro disputata il 17.11.24*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 7 del 20 novembre 2024*

Con ricorso regolarmente presentato la società ODI Turro ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 7 pubblicato il 17.11.24, ha squalificato per 4 gare i giocatori Alessandro Ghirri e Lorenzo Marzullo, entrambi per *“essere venuti alle vie di fatto con un giocatore della squadra avversaria”*.

Con il proprio ricorso la società sostiene che i loro giocatori sarebbero stati vittima di continue provocazioni e di continue minacce da parte degli avversari, precisando che a fine gara il Ghirri avrebbe esultato davanti alla panchina avversaria, scatenando l'ira di tutti i suoi componenti.

La ricorrente conclude il proprio ricorso chiedendo la riduzione a 2 giornate per entrambi i giocatori.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali e all'esito di un approfondito confronto con il DDG, ritiene che il ricorso della società ODI Turro non possa trovare accoglimento.

All'esito di quanto riferito dal DDG nel proprio referto e di quanto confermato in successiva sede, risulta agli atti che Alessandro Ghirri e Lorenzo Marzullo, al termine dell'incontro, siano entrati sul terreno di gioco rendendosi protagonisti di un diverbio con i giocatori avversari, dapprima verbale e poi seguito da spintoni, che solo l'intervento dei dirigenti di entrambe le squadre ha evitato si tramutasse in una rissa.

La stessa società nel proprio ricorso conferma, quanto meno rispetto alla posizione del Ghirri, che quest'ultimo si sia diretto ad esultare verso la panchina avversaria, comportamento che certamente non poteva avere altra conseguenza se non quella di creare una situazione di tensione e di provocare gli avversari.

La stessa richiesta di vedersi ridurre la squalifica a due giornate conferma che il comportamento dei giocatori, anche a dire della società, non si stato così *“esemplare”* come si vorrebbe sostenere.

Nè d'altra parte la ricorrente offre alcun ulteriore elemento probatorio per arrivare a una diversa ricostruzione di quanto accaduto.

Per tali ragioni la presente Commissione non ritiene di poter accogliere, nemmeno in parte, il ricorso presentato dalla società ODI Turro.

**P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. rigetta il ricorso presentato dalla società ODI Turro
2. dispone l'addebito della tassa reclamo versata.
- 3.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 29 novembre 2024**